

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2006, n. 22.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 33.

Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 34.

Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso. Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2006, n. 0249/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0170/Pres. Approvazione modifica.

Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2006, n. 0250/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l'attività delle mediateche dall'art. 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006). Approvazione .. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2006, n. 0251/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità di concessione di contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ex art. 8 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione Pag. 13

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2006, n. 45/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2006, n. 46.

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica regionale, in applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2006, n. 47.

Interpretazione autentica dell'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale). Pag. 19

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 23.

Istituzione del Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante: «Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 25.

Norme sull'utilizzazione del Fondo della dirigenza Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 26.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, ad oggetto: «Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari» Pag. 23

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2006, n. 22.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 45 del 31 ottobre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«4. I comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 11/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i comuni possono adottare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG:

a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'art. 14, comma 1, lettere b) e c);

b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui all'art. 48, commi 5 e 6;

c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'art. 52, comma 3.».

3. Dopo il comma 4.1 dell'art. 13 della legge regionale 11/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«4.2 Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3, i comuni adottano il testo preliminare della variante; nell'ipotesi di mancato rispetto del predetto termine, i comuni non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).».

4. Dopo il comma 4.2 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

«4.3 I comuni definiscono con la Regione i tempi e le modalità mediante i quali procedere all'adeguamento dei PRG, attraverso apposito accordo da stipularsi in sede di conferenza di pianificazione, il cui schema generale è definito dalla giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.».

5. Dopo il comma 4.3 dell'art. 13 della legge regionale 11/1998, come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:

«4.4 I comuni possono adottare le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'art. 14, comma 1, lettere b) e c), le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica di cui all'art. 48, commi 5 e 6, le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'art. 52, comma 3, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle proce-

dure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, se dimostrano, in sede di approvazione dell'accordo di cui al comma 4.3 da parte della Regione:

a) di avere avviato le attività necessarie per la redazione della bozza di variante sostanziale al PRG, come definite nello schema generale di accordo di cui al comma 4.3;

b) di disporre delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37, ancorché in forma di bozza.».

6. Dopo il comma 4.4 dell'art. 13 della legge regionale 11/1998, come introdotto dal comma 5, è inserito il seguente:

«4.5 Il mancato rispetto degli accordi e dei termini stabiliti nell'accordo di cui al comma 4.3, accertato secondo le procedure definite nell'accordo stesso, comporta per il comune il divieto di adottare qualunque variante al PRG fino alla presentazione della bozza di variante sostanziale, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).».

Art. 2.

Modificazione all'art. 15

1. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 11/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza di pianificazione di cui al presente comma costituisce anche conferenza di servizi ai fini della definizione del procedimento di concertazione di cui al comma 2.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 34

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «e artificiali» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 11/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite.».

3. Sono abrogati:

a) il comma 2-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 11/1998;

b) il comma 3 dall'art. 16 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

4. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «della struttura regionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture regionali competenti».

5. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3».

6. Al comma 4-bis dell'art. 34 della legge regionale 11/1998, dopo le parole: «la procedura di deroga di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «, ove necessario.».

7. Il comma 5 dell'art. 34 della legge regionale 11/1998 è sostituito dal seguente:

«5. I comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni di cui al comma 2, e quelli di cui al comma 1-bis, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti in sede di conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3, entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui ai commi 1 e 1-bis, come deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 4.

Modificazione all'art. 35

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 11/1998 è sostituita dalla seguente:

«*b*) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; sono, altresì, consentiti nello specifico gli interventi o varianti ai progetti relativi a:

- 1) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
- 2) recinzioni e cancellate;
- 3) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- 4) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;
- 5) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
- 6) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
- 7) opere di demolizione;
- 8) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;
- 9) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici.».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 37

1. Il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 11/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera *a*), sono consentiti:

- a*) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b*) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
- c*) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture, compreso l'eventuale mutamento della destinazione d'uso degli immobili, purché la destinazione d'uso sia relativa allo svolgimento di attività circoscritte alla stagione estiva. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
- d*) la realizzazione di opere di protezione attiva e passiva e di riduzione del rischio idrogeologico;
- e*) la nuova costruzione di infrastrutture:
 - 1) di tipo puntuale, quali opere di captazione, prese d'acqua e impianti di telecomunicazioni;
 - 2) di tipo lineare o a rete, quali acquedotti, fognature, reti irrigue, elettrodotti, reti telematiche, impianti di risalita, piste di sci, piste tagliafuoco e forestali, sistemazioni ed adeguamenti stradali, piste di servizio temporanee ad uso esclusivamente stagionale e rete sentieristica;
 - 3) di tipo areale, quali sistemazioni di terreni, bonifiche agrarie ed aree ludico-sportive ad uso esclusivamente estivo;
- f*) gli interventi di nuova costruzione di strade poderali di servizio ad alpeggi e mayen fruibili solo nella stagione estiva, nonché gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per le attività agro-pastorali durante il periodo estivo, a condizione che gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 11/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«2-bis. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere *e*) ed *f*), devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.».

3. Il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale 11/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, lettera *b*), ferma restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste, sono consentite la nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, a condizione che le stesse presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle aree di cui al comma 1, lettera *c*), in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.».

4. Il comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 11/1998 è abrogato.

5. Il comma 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi da realizzare su manufatti esistenti che non comportano la diretta esposizione ai fenomeni valanghivi, e le modifiche strutturali staticamente rilevanti dei manufatti stessi sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di rischio valanghivo.».

Art. 6.

Modificazione all'art. 52

1. Alla lettera *g*) del comma 4 dell'art. 52 della legge regionale n. 11/1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di demolizione parziale, la parte di edificio residua può essere oggetto di interventi di ristrutturazione o, qualora si tratti di fabbricato diroccato, di interventi di ripristino alle condizioni di cui alla lettera *e*);».

Art. 7.

Modificazione all'art. 91

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 91 della legge regionale n. 11/1998 è soppresso.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Lo schema generale di cui all'art. 13, comma 4.3, della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dall'art. 1, comma 4, è definito dalla giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'accordo di cui all'art. 13, comma 4.3, della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dall'art. 1, comma 4, è stipulato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le perimetrazioni dei laghi artificiali approvate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tali perimetrazioni si applica la disciplina d'uso di cui all'art. 34 della legge regionale n. 11/1998, come modificato dall'art. 3, salva l'applicazione, ove esistenti, delle disposizioni più restrittive adottate dai comuni.

4. Per i comuni che hanno già ottenuto la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 11/1998, il termine di sei mesi di cui all'art. 13, comma 4.2, della stessa legge regionale n. 11/1998, introdotto dall'art. 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 ottobre 2006.

CAVERI

06R0611

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 33.****Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 43 del 26 ottobre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione Piemonte, al fine di favorire lo sviluppo dell'attività e del movimento turistico nell'aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con fortemente alle finalità ed ai vincoli stabiliti per i medesimi, finanzia iniziative, comprese quelle volte a recuperare e valorizzare la tradizione degli antichi mestieri e le infrastrutture escursionistiche.

2. La Regione, ai fini del comma 1, si conforma ed aderisce ai principi ed agli obiettivi della Carta per un turismo sostenibile, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, e della Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette.

Art. 2.*Ambito di applicazione*

1. I contributi sono concessi per le iniziative effettuate nei comuni inclusi nel territorio delle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.

Art. 3.*Iniziative ammesse a contributo*

1. Sono ammessi a contributo:

a) gli interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, di abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli impianti e le attrezzature, di affittacamere che forniscono in proprio la prima colazione, di locande, alberghi, aziende agrituristiche, rifugi escursionistici e campeggi situati nelle aree protette; sono escluse dagli incentivi le spese relative alla realizzazione di nuove costruzioni;

b) gli interventi di recupero, mantenimento, salvaguardia e attrezzaggio di percorsi escursionistici posti su aree pubbliche o di uso pubblico, nonché l'allestimento, potenziamento o miglioramento dei relativi posti tappa, entrambi fruibili, almeno in parte, da persone diversamente abili;

c) gli interventi di divulgazione, illustrazione e dimostrazione delle attività di antica tradizione caratteristiche della cultura locale e che utilizzano materiali naturali;

d) i viaggi di istruzione nelle aree e nei siti di cui all'art. 2 e che prevedano il pernottamento in strutture ricettive.

2. Non sono ammessi a contributo gli acquisti di terreni e fabbricati.

Art. 4.*Soggetti destinatari e misura dei contributi*

1. Gli incentivi sono concessi a:

a) imprenditori titolari delle attività previste dall'art. 3, comma 1, lettere a) e c);

b) enti o associazioni interessati per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

c) il legale rappresentante dei soggetti organizzatori dei viaggi di istruzione di cui all'art. 3 comma 1, lettera d).

2. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di 30.000,00 euro, nel rispetto della regola «*de minimis*» prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Agli imprenditori che svolgono lavori di abbattimento delle barriere architettoniche è concesso un contributo aggiuntivo del 10 per cento con un massimo di spesa di 40.000,00 euro.

3. Agli enti e alle associazioni è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di 50.000,00 euro. Agli enti e alle associazioni che realizzano percorsi escursionistici e il miglioramento dei posti tappa fruibili da persone diversamente abili è riconosciuto un contributo aggiuntivo del 10 per cento con un massimo di spesa di 15.000,00 euro.

4. Ai partecipanti ai viaggi d'istruzione ammessi al contributo pubblico è concesso un contributo forfettario di 30,00 euro.

5. La giunta regionale aggiorna annualmente, sulla base della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, il valore della spesa massima ammissibile a contributo e l'ammontare del contributo forfettario di cui al comma 4.

Art. 5.*Modalità di concessione dei contributi*

1. Le domande per richiedere i contributi sono presentate alla Regione, prima dell'inizio dei lavori o delle altre attività finanziabili, entro il 31 ottobre di ogni anno e sono corredate, a pena di decadenza, da:

a) per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c): relazione illustrativa dei lavori e delle attività in progetto, computo metrico-estimativo, concessione edilizia o titolo equipollente e relativi disegni in originale o copia conforme all'originale, preventivi di spesa riferiti agli arredi, alle attrezzature e agli impianti;

b) per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera d): programma del viaggio di istruzione con l'indicazione delle località visitate e della struttura ricettiva prescelta per il soggiorno nonché elenco nominativo dei partecipanti e dichiarazione del gestore della struttura ricettiva relativa al prezzo concordato per il soggiorno.

2. Le graduatorie, distinte per azione e con contestuale concessione del contributo e fissazione del periodo assegnato per il compimento dell'iniziativa, sono approvate dalla giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva i criteri con i quali individuare le priorità per la concessione dei contributi; la giunta regionale ripartisce annualmente tra le varie azioni lo stanziamento di bilancio.

4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere o iniziative, con analoghe provvidenze statali, regionali o comunitarie.

5. La liquidazione dei contributi avviene entro quarantacinque giorni dalla richiesta ed è effettuata dopo l'esecuzione delle opere o la realizzazione delle iniziative e dietro presentazione di apposita documentazione finale; è consentita la liquidazione anticipata di non più del 40 per cento del contributo, a fronte della presentazione di garanzie fidejussorie bancarie o assicurative.

Art. 6.*Revoca del contributo*

1. La Regione dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali:

a) quando l'iniziativa non venga completata o effettuata entro il termine indicato nell'atto di concessione, salvo proroghe da richiedere prima della scadenza del termine;

b) qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dall'art. 7, comma 1, cessi l'attività ricettiva o quella oggetto di incentivo o venga mutata, senza la preventiva autorizzazione, la destinazione d'uso degli immobili vincolati.

2. Le somme recuperate sono utilizzate per gli scopi indicati dalla presente legge.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo stesso presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

2. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei proprietari degli immobili.

3. La Regione può autorizzare la rimozione del vincolo alla specifica destinazione d'uso dell'immobile quando sia dimostrata la non convenienza economico-produttiva della gestione della struttura ricettiva.

4. La rimozione del vincolo è subordinata alla restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi legali.

Art. 8.

Relazione al consiglio

1. Ogni due anni, la giunta regionale presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione che illustri:

a) le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;

b) le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di promozione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000;

c) la misura in cui le iniziative promosse hanno determinato un aumento del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra gli interventi finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2007-2008, è autorizzata la spesa pari a 2.000.000,00 di euro annui, in termini di competenza, così ripartita su ciascun anno:

a) contributi in conto capitale agli imprenditori per interventi di sviluppo e di riqualificazione del turismo rurale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 di euro;

b) contributi in conto capitale agli enti e associazioni per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 500.000,00 euro;

c) contributi di parte corrente ai soggetti organizzatori dei viaggi di istruzione nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 500.000,00 euro.

2. Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi - Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e 21052 (Turismo sport parchi - Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 ottobre 2006

BRESSO

06R0612

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 34.

Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 43 del 26 ottobre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo fondamentale del turismo religioso e ne incoraggia i flussi, facilita il turismo di ritorno dei piemontesi nel mondo e favorisce la crescita della cultura della solidarietà e della cooperazione internazionale.

Art. 2.

Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso

1. La Regione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 promuove:

a) interventi volti a far conoscere i Santi sociali ed i Missionari del Piemonte, le attività svolte e le relative località di riferimento;

b) azioni volte al recupero del patrimonio culturale, artistico e religioso;

c) progetti mirati ad organizzare e gestire l'accoglienza anche a basso costo delle strutture pubbliche e private;

d) iniziative tese alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle testimonianze storiche della vita dei Santi sociali e dei Missionari piemontesi, quali la realizzazione di fumati, di musei multimediali, di musei etnografici e di circuiti teatrali;

e) interventi per consolidare nel tempo flussi di turismo religioso che permettano l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo culturale, solidale e religioso;

f) la formazione di operatori specializzati nel turismo religioso e solidale.

Art. 3.

Programma annuale

1. La giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere consultivo della commissione consiliare competente per materia, che lo esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, approva un programma annuale per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di cui all'art. 2 ed individua i criteri da seguire per la concessione dei contributi.

2. I contributi per le iniziative di cui all'art. 2 sono concessi nel rispetto della regola del *de minimis* prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Art. 4.

Relazione al consiglio

1. Ogni due anni, la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;

b) quali sono le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di promozione del turismo religioso;

c) in che misura le iniziative promosse hanno determinato un aumento del turismo religioso nell'ambito della Regione.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione Piemonte o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, sono previsti, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti di spesa corrente pari a 250.000,00 euro, e di spesa di investimento pari a 750.000,00 euro, rispettivamente iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) 21011 (Turismo sport parchi. Domanda turistica eventi promozionali. Titolo I spese correnti) e 21022 (Turismo sport parchi. Offerta turistica interventi comunitari. Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo di 250.000,00 euro la dotazione finanziaria dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze. Bilanci. Titolo I spese correnti), e riducendo di 288.000,00 euro l'UPB 09012 (Bilanci e finanze. Bilanci. Titolo II spese in conto capitale) e di 462.000,00 euro l'UPB 21022 del bilancio di previsione per l'anno 2006.

3. Per il 2007, e il 2008, agli stanziamenti di 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 ottobre 2006

BRESSO

06R0613

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2006, n. 0249/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0170/Pres. Approvazione modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), come sostituito dall'art. 7, comma 57, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e modificato da ultimo dall'art. 5, comma 17, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che autorizza l'amministrazione regionale a sostenere con appositi contributi l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche nonché l'organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli-Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione e delle scienze naturali e ambientali;

Visto l'art. 5, comma 131, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), come modificato dall'art. 5, comma 19, della suindicata legge regionale n. 12/2006, che autorizza l'amministrazione regionale a sostenere con appositi contributi iniziative per l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze, il confronto e lo scambio di esperienze in materia di interventi per la tutela delle minoranze e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, anche mediante l'organizzazione di incontri di studio, convegni e specifiche iniziative scientifiche e di promozione culturale;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0170/Pres., concernente la disciplina per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione cultura sport e pace, con il quale sono state definite le procedure per la programmazione degli interventi individuali a carattere contributivo promossi per diretta iniziativa della amministrazione regionale nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali desumibili dalle norme di legge indicate all'art. 1 del regolamento medesimo;

Atteso che, al pari degli interventi considerati dal suddetto regolamento, anche quelli affidati alla direzione centrale medesima dai citati articoli 19, comma 12, della legge regionale n. 3/1998 e 5, comma 131, della legge regionale 1/2005 si caratterizzano per l'autonoma determinazione degli obiettivi e dell'oggetto delle singole iniziative progettuali da parte dell'amministrazione regionale, la quale ne definisce le modalità attuative mediante la conclusione di appositi accordi con soggetti che perseguono finalità coerenti con l'interesse pubblico cui le iniziative sono rivolte, e che vengono quindi chiamati a collaborare alla realizzazione delle stesse in forza della particolare qualificazione ed esperienza possedute;

Ritenuto pertanto di estendere la disciplina recata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 0170/Pres./2006 ricomprendendovi, mediante un'apposita norma di integrazione, anche gli interventi contributivi di cui trattasi;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1773;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione cultura sport e pace», emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0170/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica al regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 agosto 2006

ILLY

Modifica al Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione cultura sport e pace, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0170/Pres.

Art. 1.

*Integrazione all'art. 1
del decreto del Presidente della Regione 170/Pres./2006*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 1 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 170/Pres. sono aggiunte, infine, le seguenti:

«c-bis) legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), art. 19, comma 12, come sostituito dall'art. 7, comma 57, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e modificato da ultimo dall'art. 5, comma 17, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), concernente contributi per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche nonché per l'organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli-Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione e delle scienze naturali e ambientali;

c-ter) legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), art. 5, comma 131, come modificato dall'art. 5, comma 19, della legge regionale 12/2006, concernente contributi per il sostegno di iniziative aventi ad oggetto l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze, il confronto e lo scambio di esperienze in materia di interventi per la tutela delle minoranze e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, anche mediante l'organizzazione di incontri di studio, convegni e specifiche iniziative scientifiche e di promozione culturale.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

06R0556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2006, n. 0250/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l'attività delle mediateche dall'art. 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006). Approvazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 35 del 30 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)», ed in particolare la disposizione di cui all'art. 7, comma 14, che prevede la realizzazione di un programma straordinario di interventi volti a promuovere lo sviluppo nel territorio regionale di un sistema di mediateche pubbliche di livello provinciale, ed a questo fine autorizza l'amministrazione regionale a sostenere gli organismi pubblici o privati senza fine di lucro operanti in tale ambito, mediante la concessione di contributi annuali sulle spese da essi sostenute per il funzionamento e la dotazione tecnologica necessaria allo svolgimento delle attività di mediateca;

Preso atto che la disposizione medesima demanda a un successivo regolamento di attuazione la definizione dei criteri e dei requisiti di ammissibilità ai contributi regionali e le relative modalità di concessione;

Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1772;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l'attività delle mediateche dall'art. 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 agosto 2006

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l'attività delle mediateche dall'art. 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per promuovere lo sviluppo di un sistema di mediateche pubbliche di livello provinciale dall'art. 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per mediateche pubbliche quegli enti o istituti culturali senza fine di lucro la cui finalità prevalente è rivolta a garantire la promozione, la diffusione e la tutela del linguaggio e della cultura audiovisiva, multimediale e cinematografica. Non sono compresi in tale ambito i servizi audiovisivi e multimediali che vengono resi all'interno di istituti bibliotecari e museali senza formare oggetto di sezione a gestione e organizzazione distinta rispetto all'istituto in cui sono prestati.

Art. 2.

Destinatari dei contributi e requisiti delle mediateche

1. possono accedere ai contributi gli enti locali e gli organismi pubblici, privati o misti, ivi comprese le associazioni, le fondazioni e le cooperative di produzione e lavoro, che gestiscano in modo stabile e continuativo nel territorio regionale una mediateca pubblica.

2. sono ammissibili al contributo le mediateche che presentano i seguenti requisiti:

a) apertura al pubblico per un minimo di sedici ore settimanali e di quattro giornate per settimana;

b) disponibilità di un consistente e qualificato patrimonio audiovisivo e multimediale di rilevante interesse culturale, accessibile al pubblico anche attraverso il prestito gratuito come regolato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore);

c) dotazione di spazi e attrezzature per la consultazione individuale e plurisoggettiva dei patrimoni conservati e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete;

d) organizzazione e promozione di attività didattico-divulgative anche indirizzate al mondo della scuola, finalizzate alla diffusione del linguaggio cinematografico e della cultura audiovisiva e multimediale attraverso l'impiego di personale professionalmente qualificato.

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 si considerano le attività di servizio di mediateca svolte da almeno due anni al momento della presentazione della domanda di contributo ovvero la presenza di un organico e articolato piano di sviluppo dei servizi che preveda il raggiungimento dei requisiti medesimi entro l'arco di un biennio.

Capo II

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande

1. Gli enti di cui all'art. 2, comma 1 che intendono accedere ai contributi presentano la domanda alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito chiamato Servizio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'ente interessato.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di cui all'art. 3, redatte secondo il modello di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione riepilogativa sulla consistenza del patrimonio audiovisivo, multimediale, bibliotecario e tecnologico e sull'attività svolta dalla mediateca nell'esercizio precedente a quello di riferimento nonché programma di attività comprensivo del calendario delle iniziative previste nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;

b) copia del regolamento di organizzazione dei servizi della mediateca, debitamente approvato, se non già in possesso del Servizio.

c) per i soggetti pubblici: copia del conto consuntivo dell'attività relativa alla mediateca nell'esercizio precedente e del piano finanziario preventivo relativo all'attività della mediateca nell'esercizio di riferimento;

d) per i soggetti privati:

1) composizione degli organi sociali e, se non già in possesso del Servizio, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) copia del bilancio consuntivo dell'ente relativo all'esercizio precedente, vistato dall'organo di controllo, e del bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, con riferimento alle mediateche per le quali non è stata presentata domanda di contributo per l'esercizio precedente:

a) la documentazione di cui al comma 1 va riferita ai due esercizi anteriori a quello di presentazione della domanda;

b) qualora il raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 sia previsto per il biennio successivo, il programma di attività e le corrispondenti previsioni finanziarie vanno inquadrati in un organico e articolato piano di sviluppo dei servizi di mediateca per i due anni medesimi, nel quale sono specificamente evidenziate, in relazione a tale obiettivo, le iniziative e le attività da realizzare, le rispettive fasi temporali nonché le risorse corrispondentemente previste.

3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Capo III

ISTRUTTORIA

Art. 5.

Fasi dell'istruttoria

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande di contributo pervenute entro i termini e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dall'art. 4.

2. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento, ai sensi dell'all'art. 2, dei requisiti formali di ammissibilità;

b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;

c) fissazione della misura del contributo assegnabile a ciascuna mediateca ammessa e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande.

Art. 6.

Determinazione della spesa ammissibile

1. Per ciascuna delle mediateche ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 2, si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal piano finanziario della mediateca e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

2. Sono ammissibili a contributo:

a) le spese per il personale impiegato nell'attività della mediateca, nonché per collaborazioni esterne;

b) le spese per l'acquisto, l'abbonamento, il noleggio e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario e di attrezzature tecnologiche multimediali;

c) le spese generali e di funzionamento;

d) le spese per l'ideazione e la produzione, anche per fini didattici, di materiali audiovisivi inerenti alla documentazione del territorio di riferimento e di materiale informativo e promozionale.

3. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile le spese relative all'acquisto, ristrutturazione e locazione di immobili.

Art. 7.

Criteri per la determinazione della misura del contributo

1. La misura del contributo concedibile per ogni mediateca è determinata entro il limite percentuale massimo indicato dalla legge regionale 2/2006, art. 7, comma 14, con riferimento all'importo complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'art. 6, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.

2. La misura del contributo di cui al comma 1 non può comunque eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse annuali disponibili.

3. Ai fini della determinazione della misura del contributo concedibile le domande sono valutate tenendo conto in particolare della rilevanza culturale e della dimensione dell'attività svolta nell'esercizio precedente nonché della qualità delle iniziative proposte e del grado di sviluppo previsto nell'anno di riferimento, che risultano maggiormente significativi agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 7, comma 14, della legge regionale n. 2/2006.

4. Per la valutazione di cui al comma 3, sono individuati come indicatori di qualità:

a) l'ampiezza dell'ambito territoriale e le funzioni di riferimento dell'attività della mediateca;

b) la rilevanza delle iniziative proposte dalla mediateca nell'ambito territoriale regionale e nazionale;

c) la consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario;

d) l'attività di conservazione della documentazione audiovisiva e multimediale e per la promozione di attività di studio, didattica e diffusione del patrimonio audiovisivo e multimediale;

e) la gestione di servizi per la catalogazione e consultazione del patrimonio della mediateca nonché per la divulgazione della conoscenza della produzione multimediale quale forma di espressione artistica;

f) il riconoscimento e il sostegno, anche finanziario, di privati, fondazioni o enti pubblici;

g) la consistenza della struttura organizzativa, attestata in particolare dal numero del personale dipendente e delle collaborazioni esterne;

h) il volume di attività posto in essere nell'arco dell'anno solare, attestato in particolare dal numero dei prestiti e delle presenze di fruitori dei servizi della mediateca, dal numero, dalla durata e dal grado di continuità delle iniziative didattiche e culturali, nonché dal numero dei partecipanti e degli iscritti alle medesime;

i) la produzione di materiali di documentazione dell'attività culturale svolta, quali atti, pubblicazioni, periodici, bollettini, riviste;

l) la produzione di materiale audiovisivo e multimediale inerente la documentazione del territorio di riferimento;

m) la consistenza della dotazione tecnologica della mediateca;

n) la propensione a costituirsi in un sistema qualificato ovvero in una rete di mediateche pubbliche di livello provinciale.

Art. 8.

Assegnazione del contributo

1. A conclusione dell'istruttoria il responsabile del procedimento ne comunica l'esito al richiedente e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo medesimo, fissando il termine per la risposta.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della spesa ammessa che eccede l'importo assegnato.

Capo IV

CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 9.

Concessione e liquidazione del contributo

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 8, provvede con proprio decreto alla concessione del contributo assegnato e provvede contestualmente alla sua liquidazione entro il limite dell'80% dell'importo concesso.

2. Con il provvedimento di concessione possono essere fissate speciali prescrizioni tendenti ad accertare l'effettivo conseguimento degli obiettivi per i quali il contributo è stato concesso.

3. La quota rimanente del contributo è liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa della spesa di cui all'art. 10.

Art. 10.

Rendicontazione del contributo

1. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto di concessione.

Art. 11.

Controlli, revoca e restituzione degli importi erogati

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi superiori al 25% dell'ammontare delle risorse stanziate nell'esercizio in cui i contributi sono stati concessi.

2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo uguale o inferiore alla misura indicata al comma 1.

3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nel termine e secondo le modalità indicate dall'art. 10, il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, secondo le modalità previste dagli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 7/2000.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche e integrazioni del modello di cui all'allegato A, previsto per la redazione delle domande di contributo dall'art. 4, sono disposte con decreto del direttore centrale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(bollo)

ALLEGATO "A"

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione
Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali
Via del Lavatoio, n. 1
34132 TRIESTE

OGGETTO: LR 23.1.2006, art 7. comma 14. Funzionamento e attività delle MEDIATECHE –
Domanda di contributo per l'anno _____

Il/La sottoscritt _____ nella sua qualità di: ¹

☐ Sindaco

☐ Soggetto legittimato secondo l'ordinamento interno dell'Ente locale

del Comune di _____

con sede in _____ Via _____ n. _____ CAP _____

tel. _____ fax _____

Codice fiscale _____

☐ Legale

rappresentante

del

_____ con sede in _____

Via _____ n. _____ CAP _____

Codice fiscale _____

nat_ a _____ () il _____

e residente a (ovvero: domiciliato per la carica in):

CHIEDE

la concessione di un contributo, per l'anno _____, nella misura massima consentita ai sensi della
norma indicata in oggetto, per il funzionamento e l'attività della mediateca denominata:

_____ aperta gratuitamente al pubblico, sita in _____

Via _____ n. _____ CAP _____

tel. _____ fax _____

ALLEGA alla presente la seguente documentazione: *(Barrare le caselle che interessano.)*

☐ a) relazione riepilogativa sulla consistenza del patrimonio multimediale, bibliotecario e tecnologico e sull'attività svolta dalla mediateca nell'esercizio precedente a quello di riferimento

¹ Barrare la casella che interessa.

☐ b)) programma di attività comprensivo del calendario delle iniziative previste nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;

☐ c) *per i soggetti pubblici*: copia del conto consuntivo dell'attività relativa alla mediateca nell'esercizio precedente e del piano finanziario preventivo relativo all'attività della mediateca nell'esercizio di riferimento; deliberazione dell'organo competente dell'ente o dell'istituzione, con cui si autorizza la domanda di contributo (se prevista);

☐ d) *per i soggetti privati*: composizione degli organi sociali, copia del bilancio consuntivo dell'ente, vistato dall'organo di controllo interno relativo all'esercizio precedente, e bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento

☐ e) *se non già in possesso del Servizio*: copia dell'atto costitutivo e dello statuto e copia del regolamento di organizzazione dei servizi della mediateca, debitamente approvato;

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto DICHIARA :

1,a) che l'Ente richiedente riveste la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/97) SI ☐ NO ☐
1,b) che l'Ente richiedente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del DPR. 642/72

SI ☐ NO ☐

1,c) che l'I.V.A. relativa all'intervento costituisce onere a carico dell'Ente SI ☐ NO ☐

2) che a favore del programma di attività per il quale il contributo viene richiesto:

☐ SONO stati concessi contributi da parte dello Stato o da altri Enti pubblici; e, precisamente ¹ :

☐ NON SONO stati concessi contributi da parte dello Stato o da altri Enti pubblici.

3) Fa presente che il programma di attività per il quale viene avanzata la presente domanda:

☐ E' oggetto di altre richieste di contributo regionale per l'anno in corso, e, precisamente ² :

☐ NON E' oggetto di altre richieste di contributo regionale per l'anno in corso.

DICHIARA infine di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli adempimenti della pratica di contributo (D. Lgs 196/2003).

Indica quale REFERENTE da contattare per eventuali necessità:

nominativo _____

tel. _____ cell. _____

fax _____ e-mail _____

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata.

luogo e data

timbro e firma del richiedente

¹ In caso positivo specificare: 1) la natura e l'entità del contributo concesso; 2) l'entità della spesa che rimane a carico del Richiedente.

² In caso positivo specificare gli estremi della richiesta.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0557

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2006, n. 0251/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità di concessione di contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ex art. 8 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Interventi in materia di professionisti»;

Visto l'art. 8 della citata legge regionale, il quale prevede che l'amministrazione regionale è autorizzata sia a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria, sia ad integrare i fondi rischi delle cooperative medesime;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge regionale medesima il quale prevede che con apposito regolamento siano stabilite le misure, i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall'art. 8;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Atteso che il citato art. 12 della legge regionale n. 13/2004 prevede che, ai fini dell'emanazione del regolamento in parola, debba essere sentita la competente Commissione consiliare;

Costatato che, per quanto concerne il testo del regolamento in parola, la Commissione consiliare ha espresso, parere favorevole, giusta verbale di data 26 luglio 2006;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1817 di data 28 luglio 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità di concessione di contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ex art. 8 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 agosto 2006

ILLY

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità di concessione di contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ex art. 8 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professionisti), le misure, i criteri e le modalità in base ai quali la Regione concede contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ai fini di favorire l'accesso al credito da parte dei professionisti associati, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della citata legge regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per ufficio competente: il Servizio professionisti e interventi settoriali della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
- b) per cooperative: le cooperative di garanzia costituite da professionisti, come previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 13/2004 in data non anteriore al 14 maggio 2004.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle cooperative di garanzia costituite tra liberi professionisti, con sede legale ed operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia, i quali:

- a) sono regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;
- b) sono aderenti ad associazioni inserite nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale;

2. Le cooperative possiedono i seguenti requisiti:

- a) sono costituite conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) in data non anteriore al 14 maggio 2004;
- b) hanno sede legale ed operativa nel territorio regionale;
- c) hanno quale scopo sociale la prestazione di garanzie a favore dei propri associati nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie ed utili al conseguimento di tale fine;
- d) forniscono garanzie esclusivamente con riferimento ad attività strettamente correlate all'esercizio dell'attività professionale del richiedente;
- e) non hanno fine di lucro e si basano sul principio della mutualità;
- f) sono iscritte al registro regionale delle cooperative;

3. Le cooperative rispettano le condizioni stabilite dall'art. 8, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 13/2004;

4. Possono essere soci di cooperative, oltre ai soggetti indicati nel comma 1, le Camere di commercio della Regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria.

Art. 4.

Destinazione del contributo

1. I contributi concessi sono diretti esclusivamente all'integrazione dei fondi rischi delle cooperative.

2. La destinazione dei contributi deve figurare esplicitamente nel bilancio consuntivo dell'anno successivo.

3. La mancata esplicitazione nel bilancio comporta la revoca e la restituzione del contributo.

Art. 5.

Criteri per la concessione dei contributi

1. Lo stanziamento annualmente disponibile per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, viene ripartito tra le cooperative che hanno presentato apposita domanda, ritenuta ammissibile, secondo i seguenti criteri:

- a) 50% dello stanziamento in proporzione al numero effettivo di soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- b) 20% dello stanziamento in proporzione all'entità del capitale sociale e degli altri stanziamenti della cooperativa esistenti all'atto della domanda;
- c) 20% dello stanziamento in proporzione all'ammontare dei fidi garantiti prestati con il proprio fondo rischi ed in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

d) 10% dello stanziamento in proporzione al numero dei professionisti beneficiari delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. I contributi di cui al comma 1, diretti alla integrazione dei fondi rischi non possono superare il 25% del loro ammontare.

Art. 6.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato ad ogni singolo beneficiario non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Le cooperative di garanzia entro il 30 giugno di ogni anno, presentano all'Ufficio competente domanda di contributo per l'integrazione del proprio fondo rischi, a firma del legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo;
- b) copia autentica dello statuto predisposto in conformità alla legislazione statale vigente;
- c) copia degli eventuali regolamenti;
- d) atto di nomina degli organi statutari;
- e) atto comprovante l'iscrizione al registro regionale delle cooperative;
- f) copia delle convenzioni stipulate con le banche, società finanziarie e di locazione finanziaria;
- g) copia delle certificazioni bancarie attestanti l'ammontare degli affidamenti operativi concessi agli associati della cooperativa nell'anno precedente;
- h) copia autenticata del bilancio consuntivo e del rendiconto, dichiarati veri, reali e correttamente compilati dai revisori dei conti, relativi all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda;
- i) evidenza contabile dell'ammontare del capitale sociale e degli eventuali altri fondi esistenti;
- j) evidenza contabile dell'ammontare del fondo rischi;
- k) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che gli associati, che hanno beneficiato di garanzie, non hanno superato il limite previsto per gli aiuti in regime «*de minimis*» pari a 100.000,00 euro con riferimento al triennio precedente alla data di utilizzo della garanzia;
- l) copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 8.

Concessione ed erogazione del contributo

1. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, del regolamento.

2. Il requisito indicato dall'art. 8, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 13/2004 deve sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. L'istruttoria si conclude entro sessanta giorni dalla data prevista dall'art. 7, comma 1.

4. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni che devono essere inviate nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, pena l'archiviazione della domanda.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.

6. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria l'ufficio provvede:

- a) al riparto delle risorse secondo i criteri di cui all'art. 5;
- b) alla concessione del contributo;
- c) alla verifica della situazione degli aiuti «*de minimis*» nel triennio precedente la data di concessione del contributo;
- d) all'erogazione del contributo, in via anticipata, in un'unica soluzione e contestualmente alla concessione del contributo.

Art. 9.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto a presentare all'ufficio competente, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'erogazione, copia autentica del bilancio consuntivo approvato.

2. La cooperativa, ai fini della verifica del rispetto del limite previsto per gli aiuti in regime «*de minimis*» da parte degli associati che hanno beneficiato di garanzie, con riferimento al triennio precedente alla data di utilizzo della garanzia, è tenuta a determinare il valore dell'equivalente sovvenzione in base al metodo di calcolo previsto da Regolamento CEE n. 69/2001.

Art. 10.

Disposizioni per la presentazione di documentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 11.

Computo dei termini

1. Il computo del termine previsto dal presente Regolamento si effettua con le modalità previste dall'art. 2963 del codice civile.

Art. 12.

Ispezioni e controlli

1. L'ufficio competente può effettuare gli opportuni accertamenti nei confronti delle cooperative di garanzia tra professionisti per verificare che i contributi concessi siano stati effettivamente impiegati per le finalità per le quali sono stati concessi.

Art. 13.

Modulistica

1. L'ufficio competente predispose tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 14.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione e limitatamente all'anno 2006, le cooperative di garanzia, con sede in Regione, presentano all'ufficio competente domanda di contributo per l'integrazione del fondo rischi entro il 31 ottobre.

2. Lo stanziamento a bilancio per l'anno 2006, finalizzato alla concessione del contributo di cui al comma 1, viene ripartito tra le cooperative richiedenti secondo i seguenti criteri:

a) 50% dello stanziamento in proporzione all'entità del capitale sociale e degli altri fondi della cooperativa esistenti all'atto della domanda;

b) 30% dello stanziamento in proporzione al numero degli associati all'atto della domanda;

c) 20% dello stanziamento in proporzione all'ammontare degli eventuali fidi già concessi prestati con il proprio fondo rischi ed in essere all'atto della domanda ovvero deliberati alla stessa data.

3. Qualora lo stanziamento previsto alla lettera c) del comma 2 rimanga totalmente o solo in parte inutilizzato, viene assegnato in parti uguali tra tutte le cooperative di garanzia ammesse a fruire dell'intervento regionale.

4. Le domande di contributo sono corredate dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo;

b) copia autenticata dello statuto predisposto in conformità alla legislazione vigente;

c) copia dell'eventuale regolamento;

d) atto di nomina degli organi statutari;

e) atto comprovante l'iscrizione al registro regionale delle cooperative;

f) copia delle eventuali convenzioni già stipulate con le banche, società finanziarie o di locazione finanziaria;

g) copia delle eventuali certificazioni bancarie attestanti l'ammontare degli affidamenti operativi già concessi agli associati della cooperativa nell'anno precedente;

h) copia autenticata del bilancio consuntivo e rendiconto, ove già predisposti, dichiarati veri, reali e correttamente compilati dai revisori dei conti, relativi all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda;

i) evidenza contabile dell'ammontare del capitale sociale e degli eventuali altri fondi esistenti;

j) evidenza contabile dell'ammontare del fondo rischi;

k) copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

l) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che gli associati, che hanno eventualmente già beneficiato di garanzie, non hanno superato il limite previsto per gli aiuti in regime di «*de minimis*» pari a 100.000,00 euro con riferimento al triennio precedente alla data di utilizzo della garanzia.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0558

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2006, n. 45/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 13 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera b), commi 3 e 4, e l'art. 13, comma 1 lettera e);

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 7 agosto 2006, n. 17 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione in agricoltura, e previo espletamento delle procedure di cui all'art. 13 del protocollo d'intesa giunta regionale - enti locali del 6 febbraio 2006;

Dato atto che le commissioni consiliari «Agricoltura» e «Territorio e ambiente» hanno espresso parere favorevole nella seduta congiunta del 13 settembre 2006;

Dato atto che il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole in data 5 settembre 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale 1° ottobre 2006, n. 693 che approva il Regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) disciplina, in particolare le procedure e le modalità per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera b) e comma 4 della legge regionale n. 20/2006.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal presente regolamento è esclusa ai sensi dell'art. 185, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal campo di applicazione della parte IV del citato decreto legislativo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura degli impianti;

b) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;

c) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

d) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su uno o più siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo;

e) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;

f) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento.

Art. 3.

Comunicazione

1. La comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574/1996 è presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno ad uso agricolo le acque di vegetazione e le sanse umide.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno al comune, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento.

3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'allegato 1 e la relazione tecnica con i dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:

a) i dati di cui all'allegato 1, lettere B e C e i dati della lettera D solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;

b) i dati di cui all'allegato 2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.

5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all'allegato 1 esclusi i seguenti punti: A a) punto 4, A b), A c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene i dati di cui al comma 4, lettera a).

6. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette una copia della stessa ai dipartimenti provinciali o ai servizi sub-provinciali ove presenti, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di cui dell'art. 9 della legge n. 574/1996.

7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di 50 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsto dall'art. 2 della legge n. 574/1996.

Art. 4.

Modalità e tempi di spandimento

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

4. Lo spandimento deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo il periodo massimo per lo spandimento che non può superare la data del 15 maggio e le eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 5.

Divieti di spandimento

1. Fatto salvo il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, è vietato spandere le acque di vegetazione e le sanse umide:

a) entro 10 metri dai corsi d'acqua, dai laghi e dalle acque marine costiere e di transizione a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline nonché dalle sponde dei corsi d'acqua, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;

b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque);

c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato così come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;

f) nei boschi;

g) nei giardini ed aree di uso pubblico;

h) nelle aree di protezione primaria e nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006;

i) nelle aree di cava;

j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;

k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;

l) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

2. La distribuzione tramite mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide permette di utilizzare terreni con pendenze dal 15 per cento fino al 25 per cento a condizione che tali operazioni non diano origine a ruscellamento.

Art. 6.

Modalità di stoccaggio

1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.

3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:

a) volume delle acque di vegetazione, e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti, prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;

b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;

c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.

5. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive non ricomprende nella determinazione della capacità di stoccaggio è regolamentato dal decreto legislativo n. 152/2006.

6. Ove il frantoio disponga di contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che dimostrino l'effettivo trasferimento ad altri soggetti, la capacità dei contenitori è ridotta in proporzione al volume trasferito.

7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità $K > 1 \cdot 10^{-7} \text{ cm/s}$, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

8. È obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.

Art. 7.

Modalità di trasporto

1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi.

2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide, è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.

3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;

b) la quantità delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi;

c) l'identificazione del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;

e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.

4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l'individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate.

5. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso il frantoio e l'altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide.

6. I documenti del presente articolo sono conservati per tutta la campagna olearia di riferimento dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.

Art. 8.

Controlli e relazioni periodiche

1. Il controllo su campo dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dei dipartimenti provinciali dell'ARPAT.

2. Nel corso dei controlli il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio forniscono le informazioni richieste ed consentono l'accesso alle strutture ed ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.

3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574/1996.

4. Ogni anno entro il 31 ottobre il comune trasmette ai dipartimenti provinciali dell'ARPAT un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati dell'allegato 1, i dati dell'allegato 2, lettera A, punti 4.4 e 5 e le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 7, comma 3, relative all'anno precedente.

5. L'ARPAT sulla base delle comunicazioni dei dipartimenti provinciali entro il 31 gennaio dell'anno successivo comunica alla Regione una relazione sul l'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.

Art. 9.

Sanzioni

1. Per la violazione delle norme previste dal presente regolamento relative alle modalità di svolgimento dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 5 della legge regionale n. 20/2006. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge n. 574/1996.

Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. La comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide effettuata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento resta valida per dodici mesi salvo richieste di integrazioni da parte del comune di competenza.

2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono tre anni.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 ottobre 2006

MARTINI

ALLEGATO 1

DATI CONTENUTI NELLA COMUNICAZIONE
DI CUI ALL'ART. 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO*A. Alla comunicazione sono allegati:*

a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

- 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
- 2) le disposizioni di cui al presente regolamento;
- 3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
- 4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;

b) la relazione tecnica riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale;

c) la dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

- 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
- 2) le disposizioni di cui al presente regolamento;
- 3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
- 4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

B. Dati del legale rappresentante e dati e caratteristiche del frantoio:

- a) nominativo del legale rappresentante;
- b) denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
- c) tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
- d) tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
- e) produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;
- f) giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
- g) produzione annua media di sanse umide non inviate al sansifizio, espressa in metri cubi.

C. Dati relativi ai siti di spandimento:

- a) periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- b) quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;
- c) nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
- d) superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso;
- e) numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.

D. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio:

- a) titolare del contenitore di stoccaggio;
- b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepitabili espresso in metri cubi;
- c) localizzazione (indirizzo, comune, provincia);
- d) tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

ALLEGATO 2

DATI CONTENUTI NELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI
ALL'ART. 3, COMMA 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE
DELLA COMUNICAZIONE*A. Sito oggetto di spandimento:*

1. Titolare del sito di spandimento;
 - 1.1. Identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (Comune foglio di mappa particelle);
 - 1.1. superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento;
 2. Pedologia;
 - 2.1. pH;
 - 2.2. Stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla «Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità» dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi «bassa» e «molto bassa»);
 - 2.3. Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente);
 3. Geomorfologia;
 - 3.1. Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti;
 4. Idrologia;
 - 4.1. Ove presente la falda temporanea specificare la sua profondità;
 - 4.2. Profondità della prima falda permanente;
 - 4.3. Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione;
 - 4.4. Bacino idrografico di riferimento;
 5. Agroambiente;
 - 5.1. Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;
 - 5.2. Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.

B. Trasporto e spandimento:

- a) Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue il trasporto;
- b) Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico;
- c) Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto;
- d) Modalità di spandimento;
- e) Specifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento;

C. Cartografia:

- a) Corografia scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante:
 - 1) l'indicazione dei siti di spandimento evidenziati in rosso o altro colore idoneo;
 - 2) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
 - 3) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto;
- b) Estratto di mappa catastale riportante:
 - 1) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;
 - 2) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.

06R0602

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2006, n. 46.

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica regionale, in applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 13 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale toscano alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2.

Organismi ed enti dipendenti

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 22 e 26 del decreto-legge n. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento ed il rispetto dei limiti di spesa annuale, gli organismi e gli enti dipendenti della Regione di cui agli articoli 47 e 50 dello Statuto, compresi quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005), osservano esclusivamente le disposizioni della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica) e le disposizioni della presente legge.

2. Le economie di spesa e gli utili di esercizio realizzati dagli organismi ed enti dipendenti nell'anno 2006 restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

Art. 3.

Commissioni, comitati ed altri organi

1. In attuazione dei principi posti dall'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006 in materia di contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organi, la giunta regionale provvede nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad effettuare una ricognizione degli organi esistenti nell'ambito della Regione stessa e degli enti e organismi dipendenti.

2. La giunta regionale, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, verifica la perdurante utilità degli organi risultanti dalla ricognizione ed assume le conseguenti iniziative, anche legislative, volte alla riduzione del loro numero, alla razionalizzazione delle competenze attribuite e della loro composizione, nonché alla revisione dei compensi attribuiti.

3. La giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale una relazione illustrativa sugli esiti dell'attività svolta ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, gli enti e gli organismi dipendenti provvedono nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a fornire alla giunta regionale le necessarie informazioni.

5. A decorrere dal 1° settembre 2007 i compensi spettanti agli organi non individuati ai sensi dei commi 1 e 2, sono ridotti del trenta per cento. Tali organi sono comunque soppressi alla data del 1° gennaio 2008.

6. Il presente articolo non si applica agli organi di direzione, amministrazione e controllo, nonché agli organi dai quali non derivano effetti di spesa a carico del bilancio della Regione e degli enti ed organismi dipendenti.

Art. 4.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 3/2006

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2006 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Rientrano nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettere a) e c), anche gli incarichi e le collaborazioni coordinate e continuative conferite ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 ottobre 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 ottobre 2006.

06R0603

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2006, n. 47.

Interpretazione autentica dell'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 13 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 150 della legge regionale n. 51/1989

1. Le disposizioni di cui all'art. 150, commi 1, 3 e 5 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), sono da intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto è riconosciuto solo per i periodi in cui il dipendente ha prestato servizio in regime di trattamento di fine servizio.

Art. 2.

Entrata in vigore

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 ottobre 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 ottobre 2006.

06R0604

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 23.

Istituzione del Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 25 del 1° settembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Molise, con la presente legge, istituisce e disciplina il Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria, nell'intento di riconoscere la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente in un contesto di collaborazione tra la stessa Regione, gli enti regionali, gli enti locali e le associazioni per la tutela ambientale riconosciute ed iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Art. 2.

Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria

1. La vigilanza ambientale volontaria consiste in un servizio di informazione, prevenzione e controllo, nonché di repressione degli illeciti, finalizzato alla corretta ed efficace applicazione delle norme vigenti in materia di protezione degli animali, della flora, dell'ambiente, del paesaggio, della salute umana e dei beni culturali e storici.

2. Il Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria si esplica tramite:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) la vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull'ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge;

c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte nell'ambito delle attività di protezione civile, con particolare riferimento alle attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi prevista nel Piano regionale di prevenzione;

d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;

e) la collaborazione con altri enti ed organismi, titolari di funzione di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale;

f) la diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali.

3. L'attività di vigilanza ambientale volontaria è svolta da personale volontario appartenente alle associazioni di tutela ambientale, di cui al precedente art. 1, al quale è riconosciuta la qualifica di guardia ambientale volontaria con le modalità indicate al successivo art. 3 previa partecipazione ai corsi di formazione e superamento dell'esame finale previsto dal successivo art. 4, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

c) aver conseguito un diploma di scuola media superiore;

d) non aver riportato condanne penali;

e) non aver subito sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia ambientale.

4. Le guardie ambientali volontarie, nell'espletamento della loro attività, svolgono funzioni di polizia amministrativa in qualità di pubblici ufficiali ed esercitano i poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'espletamento del Servizio di vigilanza ambientale svolto da guardie ambientali volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni e comunque non costituisce prestazione di lavoro subordinato o autonomo, essendo effettuato in forma spontanea e gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Le guardie ambientali volontarie svolgono la propria attività secondo le modalità previste dalle istituzioni di servizio adottate dalle associazioni di tutela ambientale di appartenenza sottoposte ad approvazione del presidente della provincia ovvero dell'ente parco nel cui territorio il servizio stesso viene disimpegnato.

7. Ciascuna guardia ambientale volontaria deve comunque:

a) assicurare almeno dieci ore di servizio al mese comunicando preventivamente al raggruppamento territoriale di cui fa parte la propria disponibilità per giornate e orari;

b) prestare il proprio servizio nei modi, luoghi e orari assegnati;

c) qualificarsi esibendo il tesserino personale;

d) redigere in forma chiara e completa i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, facendoli pervenire sollecitamente al responsabile dell'ufficio competente presso l'ente interessato;

e) usare con perizia e diligenza i mezzi in dotazione;

f) partecipare con regolarità ai corsi di aggiornamento.

Art. 3.

Nomina delle guardie ambientali volontarie

1. Le associazioni propongono al presidente della provincia competente per territorio, la nomina a guardia ambientale volontaria di propri aderenti per lo svolgimento di funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme statali, regionali, degli enti locali e dell'Unione europea relative alle materie indicate nel precedente art. 2. La nomina è disposta per ambiti di materie omogenee corrispondenti agli indirizzi stabiliti per i corsi di preparazione delle guardie ambientali volontarie.

2. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto individua le specifiche discipline normative, oggetto di vigilanza da parte delle guardie ambientali volontarie, sentite le associazioni di tutela ambientale. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La provincia rilascia il tesserino, attestante la nomina a guardia ambientale volontaria e la relativa specializzazione, conforme al modello approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Corsi di formazione ed aggiornamento delle guardie ambientali volontarie. Esame finale ed attestato di idoneità

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente, stabilisce con proprio provvedimento un programma di studi valevole per la preparazione delle aspiranti guardie ambientali volontarie, sentite le associazioni di tutela ambientale di cui alla presente legge.

2. Il programma di cui al comma 1 è articolato in indirizzi, ciascuno dei quali vertente su una o più discipline normative omogenee in corrispondenza con le competenze per settori da attribuire al personale di vigilanza con il decreto di nomina. Il programma di formazione deve prevedere anche un congruo periodo di addestramento pratico.

3. La preparazione e l'aggiornamento delle guardie ambientali volontarie attraverso l'organizzazione e la gestione dei corsi può essere affidata al «Centro regionale per la formazione delle guardie ambientali volontarie», individuato dalla giunta regionale, alla cui costituzione partecipano la Regione, le province, gli enti e le agenzie regionali e locali aventi comunque competenza in materia di tutela ambientale e le associazioni di cui al precedente art. 1.

4. Al termine del corso è previsto un esame teorico-pratico di idoneità svolto dinanzi ad apposita commissione d'esame, nominata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente. La commissione, formata da personale esperto dipendente della Regione, per un numero massimo di cinque componenti, resta in carica cinque anni ed elegge, su proposta dell'assessore all'ambiente, nel proprio seno il presidente.

5. La giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità di funzionamento della commissione; stabilisce altresì le materie d'esame, nonché i criteri di valutazione dei candidati.

6. La commissione rilascia ai candidati, che abbiano superato l'esame, un attestato di idoneità alla vigilanza nei settori normativi prescelti dalle aspiranti guardie.

Art. 5.

Revoca della nomina a guardia ambientale volontaria

1. Le associazioni di cui alla presente legge, possono chiedere al presidente della provincia competente per territorio in qualunque momento e per qualsiasi motivo la revoca della nomina a guardia ambientale volontaria dei propri aderenti.

2. Il presidente della provincia revoca la nomina a guardia ambientale volontaria a coloro che non siano più in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2 comma 3, nonché a coloro che non frequentano regolarmente i corsi periodici di aggiornamento. La nomina a guardia ambientale volontaria è altresì revocata per gravi o reiterate inadempienze, irregolarità o difformità del servizio.

Art. 6.

Guardie particolari giurate già in servizio

1. Le associazioni di tutela ambientale che dispongono di proprie guardie giurate volontarie, di cui agli articoli 133 e 138 del TULPS n. 773/1931, o di guardie zoofile volontarie possono ottenere la nomina delle medesime a guardia ambientale volontaria, ai sensi della presente legge, per la vigilanza nelle materie in cui già svolgono l'attività di vigilanza ed indicate nel decreto di nomina senza necessità di ottenere per quelle medesime materie l'attestato di idoneità di cui al precedente art. 4, comma 6. Dette materie possono essere integrate con altre previste negli ambiti di competenza funzionale, di cui al precedente art. 4, comma 2, previo corso di formazione e superamento dell'esame finale.

Art. 7.

Coordinamento delle guardie ambientali volontarie

1. L'attività delle guardie ambientali volontarie è coordinata dalle province o dagli enti parco, nei limiti territoriali di competenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma, nel rispetto delle istruzioni di servizio di cui al precedente art. 2, comma 5, in accordo con le associazioni interessate.

2. La Regione, le province, gli enti e le agenzie regionali, gli enti parco e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di tutela ambientale finalizzate alle attività di cui alla presente legge nelle materie di competenza delle guardie ambientali volontarie. In tal caso le attività convenzionate sono coordinate dall'amministrazione pubblica interessata, nel rispetto delle istruzioni di servizio di cui al precedente art. 2, comma 6, in accordo con le associazioni coinvolte.

Art. 8.

Informazione continua delle guardie ambientali volontarie

1. Gli atti, le circolari ed i pareri posti in essere da organi ed uffici della Regione, dagli enti ed agenzie regionali relativamente alle materie inerenti alle discipline normative di cui al precedente art. 3, e che risultino utili anche ai fini dei servizi di vigilanza, sono comunicati in copia alle associazioni di tutela ambientale che dispongono di proprie guardie ambientali volontarie.

Art. 9.

Rapporti sull'attività di vigilanza

1. Le province, gli enti parco e le altre amministrazioni pubbliche nei casi previsti dal precedente art. 7, comma 2, entro la fine di ciascun anno trasmettono ciascuna alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulle attività svolte e da svolgere per l'anno successivo, approvato dai rispettivi organi, comprensivo degli oneri necessari per l'espletamento di compiti previsti dalla presente legge.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2006, mediante incremento dello stanziamento iscritto in una U.P.B. dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per la somma di euro 50.000,00 e riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto in altra U.P.B..

3. Per gli esercizi finanziari 2007 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

4. La giunta regionale è delegata a determinare le unità previsionali di base cui far riferimento per fronteggiare gli oneri sopra indicati.

Art. 11

Norme finali

1. Sono abrogate le norme di legge regionale in contrasto o incompatibili con la presente legge.

2. La presente legge costituisce disciplina dell'attività di vigilanza ambientale volontaria: ogni previgente normativa regionale di carattere speciale concernente la stessa attività è applicata nel rispetto dei principi e delle norme organizzative e procedurali di cui alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 29 agosto 2006

IORIO

06R0541

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante: «Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 25 del 1° settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 «Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina» è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il canile del capoluogo di Regione può ricoverare un numero massimo di 750 cani, fatti salvi i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge.»

Art. 2.

1. All'art. 6 della legge regionale n. 7/2005, nella rubrica, sono aggiunte le parole «o, rifugio per cani».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2005, dopo le parole «canili comunali» aggiungere la parola «o».

Art. 3.

1. All'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, alla lettera b), dopo le parole «privati, anche in forma associativa o cooperativa», sono aggiunte le parole «che non abbiano riportato condanne o che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di norme poste a tutela degli animali».

2. All'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2005, nel secondo periodo dell'alinfa, prima delle parole «Possono esercitare», sono aggiunte le parole «Le associazioni protezionistiche e i privati di cui al comma 1».

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, prima della parola «gestione» sono aggiunte le parole «realizzazione e».

4. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, in fine, è aggiunta la seguente lettera: «f-bis) cattura degli animali vaganti, garantendo a tal fine la reperibilità costante».

5. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, dopo le parole «Le associazioni protezionistiche» sono aggiunte le parole «ed i privati».

6. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, dopo le parole «le associazioni protezionistiche di cui al comma 2» sono aggiunte le parole «ed i privati».

7. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, dopo le parole «le associazioni protezionistiche», sono aggiunte le parole «ed i privati».

8. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.

1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, come modificata ed integrata dalla presente legge, la giunta regionale, con provvedimento motivato, può concedere i contributi previsti dall'art. 9, comma 4, della stessa legge regionale n. 7/2005, nonché disporre le iniziative ritenute urgenti al fine di una migliore protezione degli animali di affezione ed a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 29 agosto 2006

IORIO

06R0542

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 25.

Norme sull'utilizzazione del Fondo della dirigenza.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 25 del 1° settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti già in servizio negli anni dal 2000 al 2003 utilizzando interamente le risorse finanziarie già destinate al Fondo della dirigenza.

Art. 2.

1. L'erogazione del beneficio di cui al precedente articolo avverrà con gli stessi criteri e parametri utilizzati per l'erogazione di risultato rispettivamente negli anni dal 2000 al 2003.

Art. 3.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati nella misura di € 1.803.456,00, si provvederà, in sede di assestamento del bilancio 2006 e/o in sede di bilancio 2007, con le risorse finanziarie precedenti, che troveranno iscrizione nella competenza e nella cassa della specifica U.P.B. n. 500 (amministrazione, gestione risorse umane e contenzioso del lavoro).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 29 agosto 2006

IORIO

06R0543

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 26.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, ad oggetto: «Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 25 del 1° settembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 8 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 4, recante: «Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quote di finanziamento dell'art. 3 e viceversa.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla gestione dei fondi erogati ai Gruppi consiliari per i quali è ancora in corso l'esame della rendicontazione.

Art. 3.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sui *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 29 agosto 2006

IORIO

06R0544

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUG-052) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 2 3 0 *

€ 2,00